



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

SEZIONE III Bis

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 15032/2019

PER: **ANGELICA CRUCITTI (C.F.:CRCNLC74R63H224H)**, nata a Reggio Calabria il 23.10.1974 e residente a Mosorrofa (RC) alla Via Anzario n. 34 (89133), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (*Fax:* 06.42.00.56.58; *PEC:* domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)**, in persona del Ministro *pro – tempore* - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186);

- Resistente-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: **MAURO COLAFATO**, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in Via Cosenza n. 29 (87036), con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it;

-Controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (**cfr. doc. 1**), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (**cfr. doc. 2**) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;

3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (**cfr. doc. 3**) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (**cfr. doc. 4**) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (**cfr. doc. 5**) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (**cfr. doc. 6**) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;
7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (**cfr. doc. 7**) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (**cfr. doc. 8**) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;
9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente (**cfr. doc. 9**);
10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente (**cfr. doc. 10**);
11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020, nella parte lesiva per la ricorrente (**cfr. doc. 11**).

E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO STRAORDINARIO AL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per Dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
2. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
3. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
4. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
5. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
6. Della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
7. Della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;
8. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
9. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

**NONCHÈ DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:**

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR 27.03.2019 n. 395 con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 - del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).

2. del verbale di correzione e di valutazione della prova scritta, nella parte in cui viene attribuita la votazione di 50,25/80 per i quesiti a risposta aperta e di tutti gli atti e/o verbali di protocollo sconosciuti con cui la Commissione ha dichiarato la candidata non idonea all'ammissione alla prova orale;
3. della scheda di valutazione della ricorrente, nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 62,25/100 quale totale della prova scritta;
4. del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, nella parte in cui non ha previsto la funzione "Autosave", determinando la mancata automatica registrazione delle risposte e, conseguentemente, la loro omessa valutazione;
5. del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
6. del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
7. dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
9. del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

10. dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;
11. della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;
12. delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
13. del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
14. del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
15. del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
16. del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
17. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative del ricorrente, quale candidato al corso-concorso *de quo*.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- La ricorrente, in qualità di docente che ha partecipato alla procedura indetta con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedeva l'annullamento del provvedimento di esclusione dallo svolgimento della prova orale.
- A seguito dell'instaurazione del contenzioso in oggetto, il Ministero dell'Istruzione pubblicava la graduatoria generale nazionale per merito e titoli di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.2019, poi rettificata con il D.D. n. 1229 del 07.08.2019, entrambe impugnate con motivi aggiunti dalla ricorrente.
- Con atto di opposizione il MIUR chiedeva la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso, che veniva pertanto iscritto dinanzi al TAR Lazio con il numero di ruolo R.G. n. 15032/2019.
- A decorrere dal 04.08.2020 l'Amministrazione, con più atti successivi, disponeva l'ulteriore rettifica della graduatoria generale di merito del Concorso per Dirigenti Scolastici e l'assegnazione dei singoli Dirigenti Scolastici ai ruoli regionali, attraverso lo scorrimento della precedente graduatoria.
- Il Ministero dell'Istruzione ha palesemente agito in palese violazione di legge in quanto ha rettificato una graduatoria elaborata all'esito di una procedura concorsuale caratterizzata da numerose irregolarità, procedendo allo scorrimento di una graduatoria che avrebbe dovuto essere invalidata.
- Preme infatti ribadire che l'Amministrazione avrebbe dovuto garantire il corretto espletamento della prova scritta e che, trattandosi di un procedimento tenuto con modalità telematiche, avrebbe dovuto assicurare uno svolgimento della prova in conformità alle linee guida previste.
- I provvedimenti con i quali il Ministero ha proceduto alla ulteriore rettifica della graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 risultano gravemente lesivi dei diritti della ricorrente, la quale ingiustamente non veniva inserita nell'elenco dei vincitori della procedura concorsuale in oggetto a seguito delle disposte rettifiche.
- Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, ricorre con motivi aggiunti innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, nella parte in non prevedono l'inserimento della stessa tra i vincitori della procedura di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSALE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO.

VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL CD. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

L'esclusione subita dalla ricorrente dalla prova orale è stata illegittimamente determinata da un difetto di malfunzionamento del software fornito in sede di svolgimento della prova scritta.

Si rammenta che, avuto riguardo a tutti quei procedimenti amministrativi interamente telematizzati, è obbligo dell'Amministrazione attivare il cd. Soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/90.

Sulla base del consolidato e recente orientamento della giurisprudenza amministrativa è necessario ribadire che *“il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara”* (cfr. C.d.S., Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in termini Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 04.03.2019 n. 455 e questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094); facendone discendere, quale corollario, che *“...le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti”* (cfr. questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094; in termini, Tar Lecce 10.06.2019, n. 977). In buona sostanza, dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica Amministrazione discende il corollario dell'onere per l'Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell'agevolazione che deriva -sul fronte organizzativo interno- dalla gestione digitale dei flussi documentali. Tale utilità deve cioè essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art.

83 d.lgs. n. 50/2016 e art. 6 l. n. 241/1990). In senso conforme anche la decisione n. 5136 del 7.11.2017 della quarta Sezione del Consiglio di Stato, a termini della quale incombe sul gestore del sistema “predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande”, proprio per ovviare a possibili malfunzionamenti del sistema stesso. In ipotesi dubbie, pertanto, gli effetti devono ricadere sul gestore del sistema; e ciò non solo in applicazione dei principi di par condicio e di favor participationis nelle procedure di gara (come già specificato in sede cautelare) ma anche come ricaduta dell'utilità che la pubblica Amministrazione trae dall'utilizzo di tali più spediti sistemi, fino a configurarsi in capo all'Amministrazione stessa un obbligo di predisporre “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere... unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (in tal senso TAR Roma, Sez. III, 11.1.2018 n. 299). Proprio di recente il Consiglio di Stato è tornato sul tema con la sentenza n. 86 del 7 gennaio 2020 esprimendo principi sostanzialmente in linea con la giurisprudenza sin qui richiamata: “Devono qui trovare applicazione i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e anche la sentenza di questa sezione III, 7 luglio 2017, n. 3245, che però concerne un errore dell'impresa e non già un malfunzionamento del sistema)”; facendone discendere che “se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481)” (**cfr. doc.ti 12-13**: Sentenza TAR Puglia n. 461/2020; Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020).

Ciò è confortato dalle perizie espletate in ordine al codice sorgente dell'applicativo utilizzato dal Ministero per lo svolgimento della prova scritta (**cfr. doc. 14**).

Come si evince dalla documentazione versata in atti, all'esito della perizia effettuata dal Dott. Alessandro Armando, è emerso che "1. L'applicativo è scritto nel linguaggio Java, consiste di 223 file Java e 97 ulteriori file di risorse quali immagini, font e configurazioni, per un totale di 19.072 righe di codice organizzati in 3 cartelle principali. [...] Risultano mancanti porzioni del codice sorgente come esplicitamente indicato dalla presenza della parola "OMISSIS" nei seguenti 13 file [...] . Il sottoscritto ha quindi analizzato il codice sorgente al fine di accertare il funzionamento dell'applicativo e quanto segue: 1. Le funzioni di navigazione da una domanda all'altra consentono di cambiare la visualizzazione della domanda corrente a quella precedente o alla pagina di riepilogo; la navigazione alla domanda successiva è consentita solo contestualmente alla conferma della domanda corrente. 2. **La funzione di salvataggio automatico delle risposte non è supportata dall'applicativo.** È presente una funzionalità per il salvataggio periodico di informazioni quali il Codice Personale Anonimo, l'orario di inizio e fine esame, la lingua scelta, la modalità DSA e altre informazioni non deducibili per via degli OMISSIS, utili al ripristino dello stato dell'esame in caso di malfunzionamento generale dell'applicativo o del dispositivo. Tale funzionalità non influisce però sul contenuto delle risposte fornite dal partecipante. L'unica modalità a disposizione per il salvataggio delle risposte inserite è attraverso l'uso del bottone "Conferma e procedi". Non è presente un pulsante che implementi la sola funzionalità di "Conferma" oppure "Salva". 3. La gestione del bottone "Conferma e procedi" è tale che quanto il bottone viene premuto la risposta corrente viene salvata e l'applicativo procede automaticamente all'apertura e visualizzazione della domanda successiva o, nel caso dell'ultima domanda, di quelle della pagina riepilogativa. 4. Gli OMISSIS non consentono di condurre verifiche circa l'esportazione finale dei dati. **Dal codice sorgente consegnato mancano infatti le procedure per la codifica e salvataggio finale dei dati, nonché le procedure per la decodifica ed il ripristino degli stessi a seguito di un malfunzionamento del dispositivo.** Gli OMISSIS non consentono dunque di verificare il comportamento di questa fondamentale funzionalità dell'applicativo. 5. Lo scorrimento del tempo: allo scadere del tempo la barra orizzontale che indica il progresso viene rimossa, viene calcolato il punteggio relativo alle domande a risposta chiusa e viene visualizzata la schermata di conclusione della prova. 6. Allo scadere del tempo

il bottone “Conferma e procedi” viene eliminato inibendo così la possibilità da parte dell’utente di salvare le risposte inserite ma non ancora confermate. Allo scadere del tempo la risposta inserita dall’utente ma non ancora confermata è dunque perduta ed è pertanto esclusa dalla valutazione dell’elaborato”.

Il risultato della perizia ha pertanto confermato che il Ministero ha operato in palese violazione di legge e che l'imputabilità del malfunzionamento del sistema, che ha determinato l'esclusione dei candidati dallo svolgimento della prova orale, non può che ascriversi alla condotta dell'Amministrazione.

Le disfunzioni operative del sistema predisposto dall'Amministrazione per lo svolgimento della prova scritta sono infatti da imputarsi al Ministero stesso, che con la sua condotta ha impedito il regolare svolgimento della procedura concorsuale ed ha impedito a più candidati di partecipare alla successiva prova orale.

Come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, **non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti**”* (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

È evidente che, nel caso di specie, l'Amministrazione non solo ha posto a carico della ricorrente una serie di disfunzioni del sistema informatico mai sanate ma ha proceduto, con più atti successivi, alla rettifica di graduatorie elaborate in violazione di legge.

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma:

NEL MERITO

- **ACCOGLIERE** il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale ed i motivi aggiunti, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti lesive per la ricorrente.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * *

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale¹, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere².

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. n. 23350 del 04.08.2020;
2. D.D. n. 977 del 04.08.2020;
3. D.D. n. 978 del 04.08.2020;
4. D.D. n. 23428 del 05.08.2020;
5. D.D. n. 986 del 06.08.2020 e relativo allegato;
6. D.D. n. 24038 del 10.08.2020;
7. D.D. n. 995 del 12.08.2020;
8. D.D. n. 998 del 14.08.2020 e relativo allegato;
9. Provvedimento assegnazioni 21.08.2020;
10. Decreto dipartimentale M.I. n. 27956 del 14.09.2020;
11. Provvedimento assegnazioni 21.09.2020;
12. Sentenza TAR Puglia n. 461/2020;
13. Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020;
14. Perizia Dott. Alessandro Armando.

¹ Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

² Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *"il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente"* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 28.10.2020

Avv. Domenico Naso